

Contratto di Assicurazione Viaggi

Polizza **Annullamento PLUS**

(Annullamento Rinuncia al Viaggio. Riprotezione Viaggio e Interruzione Viaggio opzionali)

Il presente contratto di assicurazione viene concluso con la Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia della società Europäische Reiseversicherung AG.

Europäische Reiseversicherung AG

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi

Call Center Sinistri
Lun.-Gio. 9.30-12.30 / 14.30-17.30 ; Ven. 9.30-12.30
+39.02.00.62.02.61 (opzione 2);
claims@erv-italia.it; PEC: erv-italia@legalmail.it

Premessa e Nota Informativa

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. La Nota Informativa è predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 209 del 7 Settembre 2005 e del Regolamento IVASS n. 35 del 26 Maggio 2010.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

La presente Nota Informativa, che illustra le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, non sostituisce le Condizioni di Polizza di cui l'Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative alla Compagnia di Assicurazione

1. ERV

- Ragione Sociale: Europäische Reiseversicherung AG (di seguito "ERV").
- Sede Legale: Germania, Rosenheimer Strasse 116, 81669 München.
- Autorità di Controllo: Autorità Tedesca BAFIN.

2. La situazione Patrimoniale al 31/12/2014

- Il margine di solvibilità di ERV - calcolato sulla base dei requisiti regolamentari applicati dall'Autorità di controllo tedesca BaFin - è di € 75,2 milioni, corrispondenti al 150% del margine minimo di solvibilità pari ad € 50 milioni.
- ERV detiene fondi propri a copertura delle riserve tecniche e delle altre passività - come definite dalla regolamentazione di vigilanza tedesca - pari a complessivi € 179,4 milioni con un eccedenza di € 27,2 milioni rispetto al minimo richiesto.

3. La Rappresentanza Generale per l'Italia

- Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "ERV"), Via G. Washington 70, 20146 Milano; Tel.: +39.02.76416652; Sito Internet: www.erv-italia.it; E-mail: info@erv-italia.it
- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153.
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell'Albo delle Imprese istituito presso l'IVASS al n. I.00071.

Informazioni relative al contratto assicurativo

Il contratto di assicurazione relativo alla presente Nota Informativa viene concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia della società Europäische Reiseversicherung AG.

1. Modalità di perfezionamento del contratto.

- **Adesione, Stipulazione e Validità del Contratto** - La polizza deve essere stipulata:
 - dal Contraente, il quale nel caso di Persona Fisica deve essere maggiorenne dotato di "capacità di agire";
 - in qualunque momento purché entro il giorno successivo alla data di conferma dei servizi turistici oppure fino a 30 giorni prima della partenza indipendentemente dalla data di conferma degli stessi;
 - assicurando l'intero importo potenzialmente dovuto all'esercente (rif. Art. 1907 del Codice Civile).

Obblighi del Contraente - Il Contraente deve:

- Prendere debita visione delle Condizioni e del Certificato di Polizza verificando la correttezza dei dati.
- Consegnare all'Intermediario o inviare a ERV a mezzo fax al n. +39.02.76416862 o E-mail all'indirizzo certificati@erv-italia.it il Certificato Assicurativo firmato in ogni sua parte per la formale accettazione.

ERV si riserva il diritto di invalidare la polizza qualora non vengano rispettati i criteri di cui sopra.

2. Persone Assicurabili

- Domiciliate o residenti in Italia.
- Dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.
- Di **età fino a 90 anni compiuti** (per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità).

3. Operatività e Decorrenza

L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio.

Il presente prodotto assicurativo è operante:

- dalle ore e dal giorno e fino alla data indicati sul certificato assicurativo, e decade in ogni caso al rientro alla residenza o domicilio;
- per le prestazioni e alle Condizioni indicate nel presente Contratto secondo la tipologia di prodotto scelta dall'Assicurato e indicata nel certificato assicurativo;

4. Validità Territoriale e Temporale

L'assicurazione è valida:

- per qualsiasi Area Geografica, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo "Esclusioni Comuni";
- in caso di acquisto della copertura Interruzione, fino ad un massimo di 60 giorni per viaggio.

5. Coperture assicurative offerte.

Per l'applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali di Polizza di seguito descritte secondo la tipologia di prodotto scelta dall'Assicurato e indicata nel Certificato di Polizza.

6. Premio

Ai sensi dell'art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, ERV si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile a fatto del Contraente.

Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale
Rosenheimer Straße 116
81669 Munich
Germania

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70
20146 Milano
Italia

www.erv-italia.it

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'IVASS n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).

Member of the ETI Group
European Travel Insurance Group

7. Limite di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze ERV o di capitolato ERV a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio già in corso (divieto di emissione polizze temporalmente consecutive);
- inserire in copertura un viaggio già intrapreso (divieto di emissione polizze mentre si è già in viaggio).

8. Diritto di Rivalsa

La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

9. Coesistenza di altre assicurazioni

L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Al verificarsi del sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. Se l'Assicurato, come da secondo comma dell'art. 1910 Codice Civile omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

10. Aggravamento / Diminuzione del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a ERV ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressamente accettati da ERV possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Clausola "Zone di Guerra" – Riduzione dei Massimali, Limite di Cumulo e Obblighi Assicurato:

qualora il luogo di destinazione dell'Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, in caso l'Assicurato sia già partito, quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con ERV e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di "zona di conflitto". Oltre tale termine la presente polizza decade.

11. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

12. Denuncia Sinistri e obblighi dell'Assicurato

In caso di denuncia sinistro e richiesta di rimborso

Per ogni richiesta di rimborso l'Assicurato o chi per esso deve:

- inviare al più presto la notifica di annullamento al fornitore dei servizi turistici;
- porsi in contatto con l'Ufficio Sinistri di ERV entro 48 ore dal verificarsi dell'evento al fine di notificare il sinistro;
- compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia e inviare la documentazione indicata dall'Ufficio Sinistri a seconda della tipologia di copertura interessata mediante richiesta scritta a ERV – Ufficio Sinistri – Via G. Washington 70, 20146 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni dall'accadimento dell'evento o entro 7 giorni dal rientro in Italia.

L'Assicurato deve altresì:

- Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documentazione originale venga richiesta;
- Garantire a ERV il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio;
- Liberare dal segreto professionale, nei confronti di ERV, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.

Inoltre:

- Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell'Assicurato.
- Per la stima del rimborso, effettuato in Italia e con valuta in Euro, si fa riferimento alle Condizioni di Polizza.

Riferimenti Ufficio Sinistri ERV: Via G. Washington 70, 20146 Milano; Tel: +39.02.00.62.02.61 (opzione 2) Fax: +39.02.76416862; E-mail: claims@erv-italia.it, PEC erv-italia@legalmail.it. L'Ufficio Sinistri risponde al pubblico nei seguenti orari: Lun.-Gio. 9.30-12.30/14.30-17.30 ; Ven. 9.30-12.30.

Clausola "Zone di Guerra": qualora la destinazione dell'Assicurato venga dichiarata "zona di conflitto", quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con ERV e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di "zona di conflitto". Oltre tale termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo "Aggravamento/Diminuzione del rischio" per ulteriori dettagli.

13. Prescrizione

Ogni diritto, nei confronti di ERV, si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all'assistenza e/o all'indennizzo.

14. Diritto di recesso

Qualora la presente assicurazione non soddisfi le esigenze dell'Assicurato, L'Assicurato può esercitare il diritto di recedere dalla presente polizza assicurativa inviando alla Società una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto della Società di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui la polizza ha avuto effetto e le tasse assicurative. Ai sensi dell'art. 67-duodecies il diritto recesso non si applica alle polizze di Assicurazione Viaggi e Bagagli o alle analoghe polizze assicurative di durata inferiore ad 1 mese.

15. Legge applicabile

Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

16. Regime Fiscale

Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.

17. Informativa in corso di contratto.

ERV si impegna a comunicare tempestivamente all'Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

18. Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- ERV non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, come previsto dall'art. 1900, comma 1°, del Codice Civile;
- ERV non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie;
- ERV non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- ERV non può essere ritenuta responsabile di rifiutare l'esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie;
- gli spostamenti organizzati da ERV per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato.
- **Clausola Sanzioni ed Embargo:** la presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l'adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.

19. Reclami in merito al contratto (Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al sito www.erv.it - sezione Contatti)

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a

ERV: Ufficio Reclami - Europäische Reiseversicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia - Via G. Washington 70, 20146 Milano, E-mail: reclami@erv-italia.it, PEC erv-italia@legalmail.it, fax +39.02.76416862. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Informativa sulla Privacy

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati personali generali e sensibili.

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Legge"), e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui sono sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto all'espletamento da parte di ERV dell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa e di quelle connesse a cui ERV è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il trattamento può essere effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate nell'articolo 4, comma 1, lettera b) della Legge o parti di esse.
3. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle su antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile.
4. L'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.
5. I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti e legali; società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero delle Attività Produttive; CONSAP e UCI; banche dati esterne nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali" e presso i suddetti soggetti.
6. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale per le finalità di cui al precedente punto 1.
8. L'articolo 7 della Legge conferisce all'Interessato specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; di conoscere l'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
9. Titolare del trattamento è ERV in Italia.
10. L'Interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
11. Per l'esercizio dei propri diritti l'Interessato può rivolgersi a Europäische Reiseversicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy - Via G. Washington 70, 20146 Milano o al numero fax +39.02.76416862 o E-mail: privacy@erv-italia.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Definizioni (Glossario)

Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.

Area geografica: l'area o il Paese verso il quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio e per il quale è stato pagato il relativo premio e dal quale avverrà il suo ritorno in Italia entro il periodo prenotato.

Assicurato/i: i soggetti indicati nel certificato di assicurazione, con residenza o domicilio in Italia, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione (si veda anche "Contratto").

Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che ERV, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all'Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Bagaglio: effetti personali, attrezzature sportive, regali e ricordi del viaggio ad uso personale e di proprietà dell'Assicurato.

Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che ERV mette a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri. La Centrale Operativa per l'Italia è quella di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (per conto di ERV).

Certificato Assicurativo (Polizza): il documento di sintesi comprovante l'acquisto della polizza assicurativa.

Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l'Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso certificato assicurativo.

Contraente: la persona fisica o giuridica che, a fronte del pagamento di un premio, stipula il contratto di assicurazione.

Contratto: il contratto di assicurazione, sottoscritto dal Contraente, contenente Nota Informativa e Condizioni Generali di Assicurazione.

Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato che svolga in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi.

ERV: il marchio commerciale di Europäische Reiseversicherung AG.

Franchigia: la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo come calcolato in concreto da ERV, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell'Assicurato.

Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell'Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne dell'Assicurato).

Furto: il reato, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: copertura o prestazione - differente dall'assistenza - offerta da ERV in caso di sinistro, in base alle previsioni dell'Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all'Assicurato.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

Intermediario: persona o società abilitata alla distribuzione di polizze ERV che propone ed emette le polizze a favore del contraente.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all'assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Italia: tutto il territorio nazionale inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Malattia: ogni obiettivamente alterazione dello stato di salute.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione diretta di situazioni patologiche e/o recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della polizza, e/o che abbia determinato trattamenti, cure o ricoveri o che sia stata diagnosticata antecedentemente alla stipula del contratto.

Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza ERV si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.

Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località.

Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente a ERV.

Prestazioni: i servizi prestati da ERV, per mezzo della Centrale Operativa, all'Assicurato in caso di sinistro.

Pro Rata Temporis: "in proporzione al tempo", indica il metodo di indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assicurativa.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale.

Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Scoperto: la parte dell'ammontare dell'indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Società: l'Impresa assicuratrice, cioè Europäische Reiseversicherung AG.

Transazione: il singolo atto di acquisto di un servizio turistico assicurabile a termini di polizza, documentato da apposita ricevuta di pagamento.

Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento dal luogo di residenza.

Condizioni Generali di Assicurazione

Rimando alla Nota Informativa – Informazioni Relative al Contratto

La Nota Informativa è parte integrante delle Condizioni Generali di Assicurazione di seguito elencate.

Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
- Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio.
- Malattie mentali, stati d'ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).
- Malattie preesistenti, ovvero le malattie che siano l'espressione diretta di situazioni patologiche e/o recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della polizza, e/o che abbiano determinato trattamenti, cure o ricoveri o che siano state diagnosticate antecedentemente alla stipula del contratto. **Limitatamente alla Classe A** sono da intendersi comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti che si verificano dopo la prenotazione del viaggio.
- Dimissioni volontarie da parte dell'Assicurato contro il parere medico.
- Viaggi intrapresi contro il parere medico e/o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza. Visite mediche oggettivamente prevedibili e/o programmate. Acquisto di protesi dentarie, ortopediche o apparecchi terapeutici.
- Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
- Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza. Parto durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da assicurazione).
- Malattie e infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alpinismo, trekking oltre i 2500 metri, salti dal trampolino con sci o idro-sci, guida e uso di guidoslitte e bob, deltaplano, parapendio, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, canoa e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, rugby, football americano, bungee jumping, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme).
- Malattie e infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o dilettantistico o inerenti a partecipazioni a gare.
- Missioni/viaggi di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l'ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali.
- Missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.
- Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.
- Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
- Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
- Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
- Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
- Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
- Pandemia, se definita come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Disposizioni Generali

NOTA BENE: Per le sottoscrizioni entro il giorno successivo alla data di acquisto dei Servizi Turistici, in fase di emissione del Certificato Assicurativo ERV accetta l'autodichiarazione da parte del Contraente salvo poi richiedere in caso di sinistro la documentazione comprovante la data di perfezionamento del contratto e dell'avvenuta prenotazione o pagamento.

ERV, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto, rimborsa la caparra e le eventuali penali addebitate risultanti dai documenti di viaggio e dal Regolamento Penale dell'operatore turistico.

Per eventi occorsi all'Assicurato, ai familiari dell'Assicurato, all'unico compagno di viaggio, all'unico contitolare dell'attività di impresa.

A seguito di:

Eventi assicurati	Classe A (Top)	Classe B (Standard)
Malattia, ricovero, infortunio o decesso dell'Assicurato, di un suo familiare, del contitolare dell'attività di impresa o dell'unico Compagno di Viaggio	✓	✓
Licenziamento, cassa integrazione o mobilità, nuova assunzione dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio	✓	✓
Nomina o convocazione dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio a Giurato, Testimone o Giudice Popolare avanti al Tribunale	✓	∅
Danni materiali all'abitazione dell'Assicurato o dell'unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza dell'Interessato	✓	✓
Furto dei documenti d'identità necessari all'espatrio dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio (per eventi occorsi nei 5 giorni precedenti la data di partenza)	✓	∅
Impossibilità a raggiungere il luogo di partenza a causa di incidente o guasto durante il tragitto	✓	∅
Variazione della data di sessione degli esami universitari o di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale o di partecipazione a concorsi pubblici	✓	∅
Malattia o intervento chirurgico salvavita del proprio animale domestico (esclusivamente cane o gatto) regolarmente registrato da parte dell'Assicurato o dell'unico compagno di viaggio.	✓	∅

Criteri di liquidazione, Franchigie e Scoperti

Sottoscrizione entro il giorno successivo all'acquisto dei servizi turistici	Classe A (Top)	Classe B (Standard)
In caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni dell'Assicurato, di un suo familiare, dell'unico Compagno di Viaggio o del contitolare dell'attività di impresa	In forma totale	In forma totale

In tutti gli altri casi	Scoperto 10%	Scoperto 15%
Sottoscrizione entro e non oltre 30 giorni prima della data di partenza	Classe A (Top)	Classe B (Standard)
In caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni dell'Assicurato, di un suo familiare, dell'unico Compagno di Viaggio o del contitolare dell'attività di impresa	In forma totale	In forma totale
In tutti gli altri casi	Scoperto 15%	Scoperto 20%

- In caso di Rinuncia al Viaggio, ERV rimborsa la penale di annullamento nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento l'eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico.
- In caso di Interruzione del Viaggio, ERV indennizza in forma pro rata temporis i giorni e/o i servizi non goduti. Nel caso in cui l'Assicurato interrompa il viaggio successivamente all'evento gli eventuali costi aggiuntivi rimarranno a suo carico.
- Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto.

Condizioni Particolari di Assicurazione

Rinuncia al Viaggio - Annullamento

NOTA BENE: La garanzia decorre dal giorno della stipulazione della polizza fino al giorno della partenza compreso e termina comunque con l'utilizzo del primo servizio o in ogni caso al raggiungimento del luogo di soggiorno.

ERV, in caso di annullamento del viaggio per i motivi sopra elencati - fatte salve le Esclusioni e le Limitazioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito - riconosce all'Assicurato la corresponsione del Capitale Assicurato scelto dal Contraente secondo i Massimali e le Condizioni relative alla Classe di Prodotto scelta dal Contraente sotto indicati.

Massimali Rinuncia al Viaggio	Classe A (Top)	Classe B (Standard)
per transazione	€ 20.000	€ 20.000

Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)

ERV non riconosce indennizzi per:

- Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione, relativi all'Assicurato, al familiare, all'unico Compagno di Viaggio o al contitolare dell'attività di impresa;
- licenziamento per "giusto motivo";
- Eventi occorsi a veicoli immatricolati da oltre 8 anni;
- Furto o perdita dei documenti, se occorso oltre 5 giorni prima della partenza.

Inoltre, ad eccezione della biglietteria aerea, marittima e ferroviaria che è inclusa, non sono invece assicurabili

- i servizi turistici il cui regolamento di penale preveda una penale pari al 100% dalla data di prenotazione o comunque a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa).

Limitatamente alle prestazioni della Classe B, ERV non prende a carico spese conseguenti a:

- Tasse di Imbarco, costi di gestione, adeguamento carburante e oneri vari eventualmente addebitati.

Riprotezione del Viaggio (prestazione opzionale)

NOTA BENE: Prestazione opzionale a scelta facoltativa da parte del Contraente.

A seguito del ritardato o mancato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza o soggiorno a causa di un evento assicurato sopra elencato, ERV - fatte salve le Esclusioni e le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto - riconosce all'Assicurato il rimborso dei costi sostenuti, secondo i Massimali e alle Condizioni relative alla Classe di Prodotto scelta dal Contraente sotto indicati.

Massimali Riprotezione Viaggio	Classe A (Top)	Classe B (Standard)
per assicurato	75% con un massimo di € 3.000	50% con un massimo di € 1.500

NOTA BENE: La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie Rinuncia al Viaggio e Interruzione Viaggio.

Viene assegnata la versione A o B della presente garanzia corrispondente alla Classe A o B scelta dal Contraente per la garanzia "Rinuncia al Viaggio".

Criteri di liquidazione

- Il rimborso viene effettuato in base al tipo, alla classe e alle caratteristiche del biglietto originariamente prenotato;
- L'Assicurato può, al momento della denuncia del sinistro, a sua scelta, chiedere l'indennizzo per cancellazione dei titoli di viaggio precedentemente prenotati, o chiedere la riprotezione del viaggio con l'emissione di nuovi titoli di viaggio.

Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)

ERV non riconosce i danni relativi o derivanti da:

- Atti intenzionali e ogni fatto o circostanza prevedibile, preesistente ed evitabile;
- Problemi derivanti da vaccinazioni obbligatorie;
- Scioperi o disposizioni generali dell'Autorità Statale;
- Incompleta o carente documentazione di viaggio e documenti di identità;
- Motivi professionali.

Interruzione Viaggio (prestazione opzionale)

NOTA BENE: Prestazione opzionale a scelta facoltativa da parte del Contraente.

NOTA BENE: La garanzia decorre dal giorno successivo alla data di partenza o comunque dall'utilizzo del primo servizio, e termina il giorno del rientro o in ogni caso al rientro al domicilio.

ERV, in caso di interruzione del viaggio per i motivi sopra elencati - fatte salve le Esclusioni e le Limitazioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito - riconosce all'Assicurato il rimborso dei giorni non goduti, secondo i Massimali e alle Condizioni relative alla Classe di Prodotto scelta dal Contraente sotto indicati.

Massimali Interruzione Viaggio	Classe A (Top)	Classe B (Standard)
per assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Rimborso del costo del soggiorno non goduto • Rimborso dei servizi non goduti 	<ul style="list-style-type: none"> • Rimborso del costo del soggiorno non goduto

NOTA BENE: Viene assegnata la versione A o B della presente garanzia corrispondente alla Classe A o B scelta dal Contraente per la garanzia "Rinuncia al Viaggio".

Modalità Denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi

Per ogni richiesta di rimborso l'Assicurato o chi per esso deve contattare l'Ufficio Sinistri di ERV al n° +39.02.00.62.02.61 (opzione 2) entro 2 giorni dall'evento, il quale segnala la documentazione da inviare a ERV - Ufficio Sinistri - Via G. Washington 70, 20146 Milano a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta certificata erv-italia@legalmail.it entro 20 giorni dall'accadimento dell'evento o entro 7 giorni dal rientro in Italia. Si invita a prendere visione della sezione "Informazioni relative al Contratto" al paragrafo "Denuncia Sinistri - Richiesta di Assistenza e obblighi dell'Assicurato".